

BOZZA PRELIMINARE DI STATUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
adottata dal Consiglio della Città Metropolitana in data 21 gennaio 2015

Titolo I

Principi generali e funzioni

Art. 1 La città metropolitana di Torino

1. La Città metropolitana di Torino è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
2. La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
3. In tale ambito persegue le seguenti finalità istituzionali, tenendo conto delle specificità territoriali:
 - cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
 - promozione della tutela e della valorizzazione delle identità culturali in un quadro organico, integrato e policentrico;
 - gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana;
 - cura delle relazioni istituzionali, afferenti al proprio livello garantendo e promuovendo ogni forma di collaborazione e cooperazione con le città e le aree metropolitane europee.
4. Coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di condivisione democratica nel rispetto della cultura di governo e della esperienza amministrativa dei comuni del proprio territorio.
5. La Città metropolitana ispira la sua attività ai seguenti principi:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo, la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini e la mobilità sostenibile delle persone e delle cose;
 - c) perseguire l'equilibrio e il decentramento territoriale nella distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio, al fine di garantire un uniforme sviluppo dell'intero territorio, ponendosi come garante dell'autonomia e dello sviluppo dei comuni, nonché dei territori marginali rispetto ai centri dell'area urbana;

- d) promuovere il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, senza distinzione di genere, credenza religiosa, convinzione filosofica, razza o etnia, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali, tendendo al pieno sviluppo delle persone e delle famiglie anche se svantaggiata e garantendo pari dignità alle minoranze linguistiche del territorio, nell'ambito delle funzioni esercitate;
- e) perseguire la realizzazione della parità di genere, adottando anche azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità per tutti e impegnandosi ad assicurare la presenza paritaria di entrambi i sessi in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'Ente e a contrastare ogni forma di violenza di genere, promuovendo azioni e politiche specifiche anche attraverso la collaborazione con altri enti, istituzioni e con l'associazionismo per agire sulle cause culturali e sociali del fenomeno, per favorire l'emersione, l'accoglienza delle vittime e per offrire percorsi orientati ad una migliore consapevolezza delle proprie responsabilità, salvaguardando il rispetto reciproco;
- f) promuovere una cultura di attenzione all'infanzia attraverso politiche volte a sostenere il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e a garantire alle bambine e ai bambini le medesime opportunità di sviluppo psico-fisico e sociale incentivando politiche finalizzate a combattere ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e abuso nei confronti dei minori;
- g) promuovere e sostenere, nel rispetto della legge e delle nostre identità storico-culturali, la multiculturalità e l'integrazione come risorsa della collettività nel rispetto dei diritti di cittadinanza e di tutela dei nuovi cittadini e delle minoranze, attraverso la collaborazione tra la Città Metropolitana, altri enti e istituzioni e il terzo settore al fine di favorire l'inclusione e la coesione sociale e le pari opportunità per tutte e tutti;
- h) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini e dei lavoratori, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale, e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
- i) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche ed ambientali del proprio territorio;
- j) riconosce le esigenze della montagna derivanti dalla sua diversità strutturale, assicura alle popolazioni di essa parità di diritti sostanziali per quanto riguarda l'accesso ai servizi, le opportunità di occupazione e la protezione dalle calamità naturali e persegue il superamento delle condizioni strutturali di marginalità socio-economica e di svantaggio naturale presenti nel territorio montano;
- l) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Città metropolitana;
- m) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti e le tipicità dei territori;
- n) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa;

- o) tutelare il territorio con azioni finalizzate alla difesa della biodiversità e alla riduzione progressiva del consumo di suolo non urbanizzato;
- p) promuovere e coordinare i sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione attraverso la formazione ed integrazione delle banche dati territoriali ed ambientali, attraverso la cartografia digitale e gli osservatori tematici.

Art. 2 Territorio e sede

1. Il territorio della Città metropolitana coincide col territorio dei comuni che, sulla base della legge e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
2. Le variazioni del suo territorio avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione e dalla Legge.
3. La Città metropolitana ha sede nel comune di Torino.

Art. 3 Stemma e Gonfalone

La Città metropolitana di Torino ha un proprio stemma e gonfalone.

Art. 4 Sussidiarietà

La Città metropolitana ispira la propria attività al principio di sussidiarietà e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nell'area metropolitana.

Art. 5 Funzioni fondamentali della Città metropolitana

La Città metropolitana è titolare ed esercita le funzioni previste dal combinato disposto dei commi 44, 46, 85 e 86 dell'art. 1 della legge 56/2014, ed ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

Art. 6 Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana di Torino concorre al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica con le città e le aree metropolitane europee e del mondo. A tal fine:
 - a) concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane del mondo e promuove forme di coordinamento tra le stesse;
 - b) supporta il territorio nella partecipazione alle reti e ai progetti europei e ai partenariati internazionali.

Art. 7 Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, forma e adotta il Piano strategico metropolitano triennale. Il Sindaco metropolitano sottopone annualmente al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.
2. Il Piano strategico è l'atto di indirizzo e di programmazione dello sviluppo sociale, economico del territorio metropolitano, e costituisce indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche nell'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.

3. Il Piano strategico definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo-per l'area metropolitana, ed individua le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
4. Il Piano strategico, potrà essere realizzato per zone omogenee, ed è copianificato e condiviso, prevede la partecipazione degli enti locali .Periodicamente, l'attività della Città metropolitana, delle Unioni e dei Comuni, è oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi nel Piano strategico.
5. procedimenti di formazione, adozione e revisione del Piano strategico metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione.

Art. 8 Pianificazione territoriale

1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento. In particolare, forma e approva il Piano territoriale generale metropolitano, che può essere realizzato ed aggiornato anche per Zone omogenee.
2. Il Piano territoriale generale metropolitano comprende le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni-(comma 44 let. b) l. 56/14).
3. Il Piano territoriale generale metropolitano ha anche valore ed effetti di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. In raccordo con le competenze e le iniziative della Regione Piemonte e degli enti competenti, la Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali e promuove la formazione ed integrazione delle banche dati territoriali ed ambientali, attraverso la cartografia digitale e gli osservatori tematici-.
5. Il Piano è approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, anche nella sua articolazione per aree omogenee.

Art. 9 Sistema coordinato di gestione dei servizi pubblici

1. La Città metropolitana costituisce, ai sensi del D.lgs. 152/06 s.m.i., Ambito territoriale ottimale per il governo del ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti, operando per il recupero o riutilizzo o riuso dei rifiuti prodotti, privilegiando le tecnologie che limitino le emissioni di gas serra, in particolare di CO2 ed esercita tale funzione in coerenza con la programmazione e pianificazione regionale.
2. Il territorio della Città metropolitana può altresì costituire Ambito territoriale per il governo ed il coordinamento delle reti energetiche e di distribuzione del calore (teleriscaldamento).
3. La gestione dei servizi pubblici può essere attuata a livello decentrato, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 10 Servizio Idrico

1. La Città Metropolitana tende alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:
 - a) considerare l'acqua un bene comune non privatizzabile;
 - b) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il reinvestimento degli utili del servizio idrico integrato nel servizio stesso;
 - c) garantire la proprietà pubblica delle reti;
 - d) assicurare qualità ed efficienza del servizio, uso razionale ed accessibilità per tutti, secondo principi di equità e di tutela delle fasce deboli.

Art. 11 - Mobilità e viabilità

1. La Città Metropolitana pianifica le strutture di comunicazione e le infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana;
2. Realizza e gestisce la viabilità di propria competenza, curandone la manutenzione ed il potenziamento, assicurandone la compatibilità e la coerenza alla pianificazione territoriale ed urbanistica;
3. Pianifica, in coerenza con la programmazione regionale, la rete di trasporto pubblico sul proprio territorio e ne gestisce le tratte sovracomunali, direttamente o tramite un'apposita Agenzia.

Art. 12 Sviluppo economico e attività produttive

1. La Città metropolitana, tenuto conto delle vocazioni produttive e delle caratteristiche dei diversi territori, persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli per lo sviluppo economico, coordinando lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico con le politiche attive del lavoro e della formazione, al fine di valorizzare i lavoratori, la migliore occupazione, tutelando il diritto all'esercizio dell'attività economico-produttiva unitamente al benessere dei cittadini.
2. La Città metropolitana opera per la creazione, l'insediamento e la crescita delle imprese e delle attività produttive. Attua a tal fine iniziative di coordinamento, sostegno e supporto dei sistemi economici locali, favorendo l'innovazione.

Art. 13 Sviluppo sociale

La Città Metropolitana promuove il benessere individuale e collettivo e la sicurezza sociale attraverso lo sviluppo di politiche proprie e interistituzionali, finalizzate a garantire la conoscenza e l'esigibilità dei propri diritti, l'autonomia e la vita indipendente, il contrasto alle povertà, il superamento delle fragilità e degli svantaggi favorendo l'accesso ai servizi e l'omogeneità di prestazioni, anche sostenendo e incrementando la creazione di Osservatori, per monitorare e approfondire fenomeni sociali e culturali emergenti che impattano sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione.

Titolo II

Organi della Città metropolitana

Art. 14 Organi della Città metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana:

- a) il Sindaco metropolitano;
 - b) il Consiglio metropolitano;
 - c) la Conferenza metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani rappresentano l'intera comunità metropolitana, ne curano gli interessi ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
 3. Ai componenti degli organi della Città Metropolitana si applicano le disposizioni dell'art. 78 comma 2 del TUEL in materia di astensione, nonché ogni altra disposizione di legge in materia di conflitto di interessi.
 4. Nei casi di cui al comma 3 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicesindaco

Capo I

Art. 15 Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ha la rappresentanza legale dell'ente e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano :
 - a) rappresenta la Città metropolitana;
 - b) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - d) adotta il regolamento sugli uffici e i servizi, sulla base dei criteri generali del Consiglio, e ne nomina i responsabili; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;
 - e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e delle relative variazioni;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati;
 - g) adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettante ai dirigenti, al Segretario o al Direttore generale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio o alla conferenza metropolitana.
 - h) sugli atti assunti dal Sindaco deve essere richiesto il parere dei Responsabili dei Servizi interessati e del Responsabile di Ragioneria.

Il Sindaco può dichiarare gli atti immediatamente eseguibili.
3. Il Sindaco metropolitano può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio metropolitano atti che rientrano nella propria competenza.
4. Entro 90 giorni dall'insediamento, il Sindaco metropolitano presenta al Consiglio metropolitano le linee programmatiche del suo mandato, che il Consiglio prende in esame anche al fine di esprimere eventuali orientamenti. Nei 15 giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, il Sindaco adotta in via definitiva il programma del mandato. Anche i cittadini singoli o associati possono far pervenire le loro osservazioni e proposte.
5. Il Sindaco metropolitano dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa dalla carica per ogni causa che comporti la decadenza dalla carica di Sindaco del comune capoluogo.

Art. 16 Vicesindaco, consiglieri delegati ed organismo di coordinamento dei consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano nomina un Vicesindaco, dandone tempestiva comunicazione al consiglio metropolitano, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito.
3. Il Vicesindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco metropolitano. Nel caso in cui in Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del proprio comune, il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.
4. Il Sindaco metropolitano può assegnare ad uno o più Consiglieri - scelti sulla base di una distribuzione delle competenze e delle funzioni atta a garantire la coerenza d'azione e la visione unitaria del territorio - deleghe, definendone la natura e i contenuti, per materia, per ambito territoriale o per progetti. Le deleghe possono comportare l'attribuzione ai Consiglieri delegati del potere di compiere atti rientranti nelle competenze del Sindaco metropolitano e di sovrintendere alla loro esecuzione. Esse possono altresì comportare le attività di referto al Consiglio in merito agli atti compiuti nel loro esercizio.
5. Il sindaco, il vicesindaco e i consiglieri delegati si riuniscono in un organismo di coordinamento. L'organismo di coordinamento concorre alle elaborazione di politiche, atti e proposte da presentare al Consiglio, nonché al complessivo coordinamento delle attività della Città metropolitana.
6. I Consiglieri delegati ispirano la propria azione alla ricerca di concordia nelle decisioni, facendo ricorso a consultazioni preventive, preferendo le soluzioni che favoriscano la condivisione delle scelte, fornendo informazioni puntuali e tempestive sugli atti compiuti.
7. Il Sindaco deve vigilare sull'esercizio concreto della delega, impartendo direttive, avocando a sé specifici atti, sostituendosi al delegato in caso di inerzia, revocando la delega stessa, con esplicita motivazione.
8. Gli atti di delega e di revoca di cui al presente articolo sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 17 Consiglieri metropolitani

1. Ogni consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio. Il consigliere che sia stato assente ingiustificato a quattro sedute consecutive del consiglio, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
2. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.
3. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al consiglio metropolitano, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Capo II

Art. 18 Composizione e durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco metropolitano, che lo presiede, e da 18 consiglieri, eletti, nel loro seno, dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica.
2. L'elezione del Consiglio si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.
3. Il Consiglio Metropolitano promuove e favorisce modalità elettorali, che, attraverso una adeguata distribuzione dei seggi elettorali sul territorio, consentano la più ampia rappresentatività di tutte le zone omogenee così come istituite dal presente Statuto, in considerazione della peculiarità territoriale della Città Metropolitana di Torino.
4. Il Consiglio metropolitano rimane in carica cinque anni.
Cessa anticipatamente in caso di rinnovo del consiglio del Comune capoluogo; in tale evenienza si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Art. 19 Funzionamento del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio metropolitano, la sua durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge dello Stato.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia finanziaria, funzionale e organizzativa.
3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che disciplina altresì la gestione delle risorse assegnate per il suo funzionamento.
4. Il regolamento, di cui al comma precedente, indica anche le modalità per la convocazione – ivi compresa la registrazione audio-video, resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente - e per la presentazione e discussione delle proposte, nonché la disciplina delle forme di pubblicizzazione delle sedute aperte alla partecipazione di cittadini, loro forme associative, rappresentanze delle categorie produttive e sindacali. Indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco metropolitano. Il regolamento disciplina le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i consiglieri e, in particolare, alle minoranze.
5. Il regolamento può prevedere l'istituzione di gruppi e commissioni, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.

6. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza.
8. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli comunali.

Art. 20 Attribuzioni del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Città metropolitana.
2. Il Consiglio metropolitano ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) proposta alla Conferenza metropolitana dello statuto e delle sue modifiche;
 - b) costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 18; del presente Statuto e dall'art. 1 comma 11 lett. c della L. 56/2014;
 - c) adozione di un piano strategico triennale del territorio metropolitano da sottoporre al parere vincolante della Conferenza Metropolitana ;
 - d) aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano;
 - e) indirizzi, piani, programmi per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
 - f) indirizzi, piani e programmi per la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche, ambientali e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera c);
 - g) piani territoriali, ivi compresi quelli di coordinamento territoriale e quelli relativi alle strutture di comunicazione, alle reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, incluse quelle relative alla mobilità e alla viabilità;
 - h) piani per sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
 - i) programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, definendo una linea di priorità per la salvaguardia della sicurezza delle scuole;
 - j) indirizzi, piani e programmi per la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
 - l) adozione e modifiche degli statuti delle aziende speciali e degli enti partecipati;
 - m) indirizzi relativi alle aziende pubbliche e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - n) indirizzi sulla nomina, designazione e revoca i rappresentanti della Città metropolitana negli enti, aziende, società ed organismi comunque denominati;
 - o) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - p) approvazione delle convenzioni tra i comuni e la Città metropolitana, partecipazione della Città stessa a eventuali forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio;
 - q) adozione, su proposta del Sindaco metropolitano, degli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale e delle relative variazioni nonché di rendiconto della gestione. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché di rendiconto della gestione devono essere sottoposti al parere della Conferenza metropolitana;
 - r) approvazione della stipulazione di mutui, laddove non siano già espressamente previsti in atti a contenuto generale del Consiglio, aperture di credito ed erogazione di prestiti obbligazionari;

- s) deliberazione sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, su acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, appalti e concessioni che non siano già previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione;
- t) indirizzi e regolamenti relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e alla disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- u) in generale: indirizzi, piani, programmi, regolamenti su tutte le funzioni che la legge attribuisce alle città metropolitane.
- v) può istituire apposite Consulte tematiche per l'implementazione della funzione "democrazia partecipata" più volte richiamata.

Art. 21 Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio, spetta:
 - a) al sindaco metropolitano;
 - b) a ciascun consigliere metropolitano;
 - c) alla conferenza metropolitana;
 - d) a due o più consigli comunali o a una o più unioni dei comuni o unioni montane dei comuni, che rappresentino almeno il 3 per cento della popolazione residente della Città Metropolitana;
 - e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Città Metropolitana;
2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al consiglio dal sindaco metropolitano per l'adozione preliminare e per la successiva trasmissione al parere della conferenza metropolitana.
3. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di adeguata assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici del rilascio dei pareri richiesti.

Art. 22 Esercizio delle funzioni consiliari in via di urgenza

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'articolo precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della città metropolitana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Sindaco da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 23 Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani

1. I consiglieri metropolitani hanno il dovere di esercitare con lealtà le loro funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento del Consiglio.
2. I consiglieri metropolitani hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici della Città Metropolitana, nonché dagli enti partecipati o comunque dipendenti e dai gestori di pubblici servizi di interesse generale tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni;

- b) di chiedere la convocazione del consiglio metropolitano nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del consiglio medesimo che il sindaco metropolitano deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
 - c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni oggetto di competenza deliberativa del consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Città Metropolitana, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;
 - d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni del regolamento consiliare, deve essere data sollecitamente, e comunque entro trenta giorni, risposta scritta o risposta verbale in aula o in commissione;
 - e) di richiedere, nel numero, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, che siano sottoposte al controllo gli atti del sindaco metropolitano, dei consiglieri delegati e del consiglio;
3. Di analogo diritto godono i consiglieri dei comuni ricompresi nella circoscrizione territoriale, rispetto agli uffici e alle istituzioni della Città Metropolitana. Gli accordi di reciprocità fra Città Metropolitana e comuni specificano a chi spetti, e secondo quali regole, valutare la rispondenza delle richieste presentate alle funzioni istituzionali del richiedente.
 4. Il regolamento del consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.
 5. Ai consiglieri è rilasciata tessera di riconoscimento, a cura del sindaco metropolitano.
 6. Il Regolamento disciplina il dovere di partecipazione alle sedute, le cause e le procedure di decadenza, nonché la pubblicità delle sedute del Consiglio, degli atti e dei dati e delle sedute aperte.

Capo III

Art. 24 La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi, consultivi, nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge n. 56 del 2014.
2. La Conferenza metropolitana svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano.
3. In particolare la Conferenza Metropolitana, sentiti gli organismi di collegamento delle zone omogenee, esprime parere vincolante sull'adozione del Piano Strategico adottato dal Consiglio Metropolitano, con i voti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei presenti .
4. Qualora il Consiglio Metropolitano non intenda conformarsi al parere della Conferenza Metropolitana è tenuto a darne adeguata motivazione.
5. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

6. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Il regolamento stabilisce, tra l'altro, le modalità per il raccordo delle zone omogenee di cui al successivo art. 27, nonché dei loro rappresentanti in seno alla Conferenza.
7. La Conferenza metropolitana delibera in materia di statuto ed esprime il parere obbligatorio sugli schemi di bilancio con le modalità previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 56 del 2014. Ove il Consiglio non intenda conformarsi al parere espresso dalla Conferenza metropolitana, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Nel caso in cui il parere non venga espresso dalla Conferenza Metropolitana entro 30 giorni dalla data di convocazione per il bilancio preventivo e di 10 giorni per il rendiconto della gestione, il Consiglio può procedere all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione anche in assenza dello stesso. Fatti salvi questi casi, la Conferenza assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti, sempre che questi rappresentino almeno un quarto dei comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
8. La Conferenza si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione nell'ambito degli uffici del Consiglio metropolitano.

Titolo III

Enti e società strumentali

Art. 25 Istituzione e partecipazione ad enti o società

1. Nell'ambito delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità che le sono affidate, la Città metropolitana, singolarmente o di intesa con i comuni dell'area o loro forme associative, può istituire enti strumentali e promuovere società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società, allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.
2. L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal Sindaco metropolitano e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società.
3. Il regolamento disciplina le forme adeguate di trasparenza, controllo e vigilanza della Città metropolitana sugli enti dipendenti e sulle società partecipate.
4. Il Sindaco metropolitano sovrintende e assicura la vigilanza e il controllo previsto dal Regolamento di cui al comma precedente e presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attività dei relativi enti e società.

Art. 26 Nomine dei rappresentanti della Città metropolitana

1. Ove non sia diversamente previsto dalla legge, la nomina, la designazione e, sussistendone i presupposti, la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società od organismi comunque denominati sono disposte dal Sindaco metropolitano, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, rispettando il principio della parità di genere.
2. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Sindaco metropolitano e almeno annualmente al consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

Titolo IV

I rapporti tra Città metropolitana e comuni

Capo I

Rapporti tra Città metropolitana e comuni o unioni di comuni

Art. 27 Zone omogenee

1. In considerazione del fatto che la Città metropolitana di Torino è caratterizzata da una estesa dimensione territoriale e da una grande frammentazione amministrativa e tenuto conto delle caratteristiche di policentrismo degli insediamenti socio demografici, delle localizzazioni produttive, del sistema ambientale e delle relazioni economiche, culturali e del rapporto estensione territoriale/popolazione, la Città metropolitana è costituita da zone omogenee caratterizzate da contiguità territoriale e con una popolazione non inferiore a 80.000 abitanti.
Le zone omogenee sono istituite su proposta del Consiglio metropolitano, sentiti preliminarmente i Comuni coinvolti, sentita la Conferenza metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei comuni al governo della Città metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana.
Esse esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del Piano territoriale metropolitano, secondo modalità stabilite dal Regolamento sulle aree omogenee.
3. Le zone omogenee costituiscono altresì articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città metropolitana e possono divenire ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
4. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana.. Eventuali modifiche all'intesa costitutiva delle zone omogenee, ovvero alla delimitazione delle stesse, non comportano modificazioni del presente Statuto.
5. Per assicurare un'adeguata rappresentatività delle diverse specificità territoriali, il Consiglio metropolitano prevede un organismo di collegamento con gli organi della Città metropolitana, costituito da una Assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte della zona omogenea, come previsto da regolamento di cui al comma 2.
6. La Città metropolitana può esercitare le proprie funzioni amministrative in forma decentrata, mediante l'organizzazione presso le zone omogenee di uffici comuni con le amministrazioni comunali e le unioni di comuni
7. Ai fini di un'ottimale organizzazione dei servizi sul territorio, la Città metropolitana sostiene e promuove, anche mediante l'impiego di proprie strutture e risorse umane, i processi di unione e di fusione tra i comuni delle singole zone omogenee, favorendo la progressiva aggregazione e semplificazione delle diverse forme associative tra i comuni.
8. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, può trasferire specifiche funzioni della Città metropolitana alle zone omogenee sulla base delle singole specificità territoriali e a condizione che le stesse costituiscano e rendano operativa una sola unione di comuni

comprendente la totalità del territorio di riferimento, ovvero federino l'intero territorio mediante una o più convenzioni tra unioni di comuni e/o comuni.

9. Con la procedura, di cui al precedente comma 8, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, possono essere conferite funzioni della Città Metropolitana a comuni singoli, unioni di comuni o convenzioni plurifunzionali, purché aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti.
10. La deliberazione del Consiglio individua le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni conferite.
11. All'attuazione della delibera consiliare provvede il Sindaco metropolitano tramite convenzione tra la Città metropolitana e i Comuni, le Unioni di comuni, i comuni convenzionati o le Zone Omogenee interessate, precisando tra l'altro la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città metropolitana. La convenzione dispone altresì in merito alle risorse di cui al comma 7.

Art. 28 Rapporti convenzionali di avvalimento o delega tra la Città metropolitana e i comuni o le loro unioni

1. Anche su proposta del Sindaco metropolitano mediante convenzione, il Consiglio metropolitano può deliberare l'avvalimento in favore della Città metropolitana o, viceversa, in favore dei comuni o delle unioni di comuni interessate, delle rispettive strutture, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo.
Nelle convenzioni sono disciplinati gli aspetti organizzativi del rapporto di avvalimento.
2. Le convenzioni sono stipulate dal Sindaco metropolitano e delle stesse viene data tempestiva comunicazione al Consiglio metropolitano.
3. In alternativa all'avvalimento, le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere la delega dell'esercizio di funzioni dei comuni da essi, ovvero dalle proprie unioni, alle strutture della Città metropolitana, che ne diventa capofila.

Art. 29 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni

1. La Città metropolitana può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi - anche a livello decentrato, secondo quanto previsto dalla legge - della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco.

Art. 30 Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni o unioni di comuni deve essere proposta dal Sindaco al Consiglio metropolitano:
 - a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - b) per esaurimento dello scopo;

- c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei comuni o unioni di comuni interessati;
- d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Sindaco metropolitano comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Sindaco, al Consiglio metropolitano.

Art. 31 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. In particolare la Città metropolitana può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
 - a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti
 - b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
 - c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni;
 - d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Città metropolitana, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale, nonché forme nuove e strumenti aggiornati di democrazia partecipata, con le parti sociali, ed offre l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle unioni di comuni in materia di relazioni sindacali.

Art. 32 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La Città metropolitana può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
 - a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;
 - b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della città metropolitana;
 - c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Art. 33 Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e cooperazione metropolitana in materia di appalti ed acquisti, di gestione di reti e servizi informatici e realizzazione di opere pubbliche

1. La Città metropolitana, previa convenzione, può curare nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.
2. La Città metropolitana offre comunque ai comuni e alle unioni di comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.
3. La Città metropolitana, nell'ottica della semplificazione amministrativa, promuove la condivisione e la razionalizzazione dei sistemi informativi degli enti in ambito metropolitano, con specifico riferimento all'utilizzo di applicativi condivisi tra gli enti dell'ambito metropolitano, all'integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, alla offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.
4. La Città metropolitana, nel riconoscere il diritto individuale di accesso alla rete, promuove e coordina lo sviluppo delle reti a banda larga, anche attraverso la condivisione e razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo e di comunicazione degli enti in ambito metropolitano.
5. La Città metropolitana può curare la gestione di specifici servizi informativi per i comuni e le unioni di comuni che sottoscrivano specifica convenzione.
6. La Città metropolitana, previa convenzione, può fornire ai Comuni, che ne abbiano fatta richiesta, le prestazioni professionali necessarie alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche, sia direttamente sia tramite consulenza ed assistenza, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali.

Art. 34 Accordi tra Città metropolitana e comuni e unioni di comuni esterni alla circoscrizione territoriale

1. Con le modalità di cui al Capo I, la Città metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.
2. Può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della Città metropolitana e degli enti confinanti.
3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
4. Agli accordi tra la Città metropolitana e comuni singoli o associati esterni al suo territorio possono partecipare, su iniziativa del Sindaco metropolitano o su loro richiesta, anche comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

Art. 35 Formazione e revoca degli accordi e convenzioni

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo precedente sono approvati dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta, su proposta del Sindaco metropolitano e necessitano del parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci.
2. Il Consiglio metropolitano, ove ritenga di dover assumere il parere della Conferenza metropolitana, ne fa esplicita richiesta, stabilendo i termini per la sua formulazione.
3. Gli accordi o le convenzioni previste nel presente capo possono essere revocati con le modalità previste nel precedente art. 25.

Capo III

Attuazione di accordi e altre forme di cooperazione

Art. 36 Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Spetta al Sindaco metropolitano vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Città metropolitana e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.
2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dal comma precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del Sindaco e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 37 Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forma di collaborazione

1. Il Sindaco metropolitano presenta annualmente, unitamente al rendiconto della gestione, una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni, singoli o associati, o altri enti.
2. Il Consiglio esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

Titolo V

Partecipazione popolare e trasparenza

Amministrativa

Art. 38 Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città metropolitana assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete Internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.

2. Con atto motivato, nei casi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, il Sindaco metropolitano può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio metropolitano.
3. La Città metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Essi avranno come scopo l'adozione di forme e strumenti di democrazia partecipativa.

Art. 39 I servizi Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e l'attività di comunicazione

1. La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.
2. Nella propria attività di informazione, la Città metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
3. La Città metropolitana assicura un particolare impegno nell'informazione turistica e culturale.
4. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

Art. 40 Obblighi di trasparenza degli organi della città metropolitana

1. Il Sindaco, il Vice sindaco e i consiglieri metropolitani assicurano, in conformità con la legislazione vigente, l'informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche.
2. Il Consiglio metropolitano promuove la pubblicazione dei dati amministrativi che derivano dalle attività istituzionali dell'ente e ne favorisce l'utilizzo ai fini del perseguimento della finalità e dei principi ispiratori di cui all'art. 1 e dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 nonché ai fini della programmazione, gestione e valutazione dei servizi che ne conseguono secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 41 Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, democrazia in rete e Difensore Civico.

1. La Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città metropolitana adotta un regolamento sulla democrazia partecipata.
3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attuate forme di consultazione e di referendum popolare.
4. Il regolamento disciplina i casi e le modalità secondo cui i residenti possono rivolgere istanze, petizioni o proposte di atti e provvedimenti di interesse generale, nonché le modalità di esercizio del diritto di tribuna, stabilendo le modalità e i termini entro i quali gli organi della Città

metropolitana e i loro Uffici sono tenuti a prenderle in esame e dare le risposte. Se negative, devono essere motivate.

5. La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.
6. La Città metropolitana, con il Regolamento sulla partecipazione, disciplina l'istituto del "referendum".
7. Il "referendum" può essere propositivo, consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.
8. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione e modifiche dello Statuto della Città metropolitana;
 - b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
 - c) designazione e nomina di rappresentanti;
 - d) tributi locali, contributi, tariffe;
 - e) bilancio della Città metropolitana;
 - f) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.
9. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione previsti dallo Statuto.
10. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal Sindaco della Città metropolitana secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.
11. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.
12. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.
13. Le consultazioni e i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.
14. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere alla Città istanze, petizioni e proposte, comprese le proposte di deliberazione di iniziativa popolare, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
15. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco Metropolitano e contengono, in modo chiaro e intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonché il recapito degli stessi.
16. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere all'interessato la relativa decisione, entro trenta giorni.
17. Il regolamento sulla partecipazione disciplina la forma e le modalità di sottoscrizione, indica gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individua le procedure, le modalità per la loro ammissione ed il loro esame.

18. In ogni caso a ciascun cittadino deve essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.
19. La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle competenze della Città metropolitana, il più ampio diritto di accesso alla rete.
20. La funzione del Difensore Civico è svolta dal Difensore Civico regionale mediante apposita convenzione.

Titolo VII

Amministrazione e personale

Art. 42 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità e rispetto delle relazioni sindacali.
3. La Città metropolitana riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.
4. La Città metropolitana promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo nonché l'aggiornamento della professionalità dei dipendenti.

Art. 43 Dirigenza di vertice della Città metropolitana

1. Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario generale della Città metropolitana secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che sia nominato il Direttore generale, può rogare i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano.
3. Il Sindaco metropolitano può nominare il Direttore generale, conferendo l'incarico al Segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al mandato del Sindaco secondo i criteri stabiliti dal regolamento, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco metropolitano, informando tempestivamente il Consiglio metropolitano.

4. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità con cui possono essere conferiti gli incarichi di Vice segretario generale e di Vice direttore generale.
6. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina il funzionamento e i compiti del Comitato di direzione, ove costituito, presieduto dal Segretario generale, attraverso il quale può svolgersi la funzione di direzione generale, nonché la composizione dello stesso. Il Segretario generale, qualora non componente del comitato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di direzione.

Art. 44 Dirigenti

1. I dirigenti della Città metropolitana sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dai Consiglieri delegati.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne sono responsabili.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce, in particolare:
 - a) l'assetto organizzativo dell'Ente;
 - b) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - c) il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Art. 45 Copertura delle posizioni dirigenziali

1. La copertura dei posti dirigenziali previsti dalla dotazione organica avviene attraverso le modalità definite dalla legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero, nei limiti previsti dalla legge, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato che non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'attribuzione, a tempo determinato, di incarichi al di fuori della dotazione organica di responsabile dei servizi e degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

Art. 46 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani, unitamente al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti, vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
2. La Città Metropolitana, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del sindaco metropolitano di un consigliere, ovvero del segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa

sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 47 Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e sulle proposte di decreto del Sindaco metropolitano deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti e all'organismo di valutazione; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.
4. Sulle proposte di cui al comma 1 il Segretario Generale esercita i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto e ai regolamenti.
5. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

Art. 48 Processi di riorganizzazione

1. Presso la Città metropolitana è istituito, previa convenzione con i comuni, l'Osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano, al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.
2. L'Osservatorio è servizio organizzato congiuntamente dai comuni e dalla Città metropolitana, con particolare riferimento al personale di questi enti.
E' presieduto dal Sindaco metropolitano o suo delegato.
La convenzione, di cui al comma 1, stabilisce le modalità di composizione e di funzionamento dell'Osservatorio

Art. 49 Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio metropolitano e dalla Conferenza metropolitana con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 50 Norma transitoria

1. Nelle more del processo di riordino delle funzioni non fondamentali, ai sensi dell'art. 1, comma 44, della L 56/2014, la Città metropolitana esercita tutte le funzioni già esercitate della Provincia.
2. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di amministrazione e controllo, il collegio dei revisori, già in carica presso la Provincia di Torino, resta in carica sino alla naturale scadenza del mandato anche presso la Città Metropolitana.
3. In sede di prima applicazione il Consiglio Metropolitanoprovviede all'approvazione del rendiconto riferito alla cessata Provincia di Torino, dandone comunicazione alla Conferenza Metropolitana.

Art. 51 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito in rete della Città metropolitana.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.